

REGOLAMENTO (CEE) N. 1197/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti di intervento nel settore ortofrutticolo per la campagna 1990/1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 ⁽⁵⁾, ha introdotto con l'articolo 16, paragrafo 3 bis, e gli articoli 16 bis e 16 ter, meccanismi di limite d'intervento; che, per quanto riguarda il Portogallo, il passaggio alla seconda tappa dell'adesione si effettua, per il settore degli ortofrutticoli, il 1° gennaio 1991, cioè nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 per numerosi prodotti del settore in questione; che occorre pertanto stabilire le modalità specifiche per l'applicazione dei meccanismi succitati;

considerando che tali modalità specifiche consistono nella fissazione di limiti per l'intera Comunità ad esclusione del Portogallo, da un lato, e per il Portogallo, dall'altro, fino al 31 dicembre 1990 e successivamente di limiti per l'intera Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e la fine delle campagne dei prodotti in causa;

considerando che occorre fissare tali limiti secondo le modalità di calcolo già istituite, a seconda dei casi, dall'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, dal regolamento (CEE) n. 2240/88 ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1521/89 ⁽⁷⁾, o dal regolamento (CEE) n. 1121/89 ⁽⁸⁾;

considerando che per valutare l'eventuale superamento di detti limiti è opportuno sommare questi ultimi da un lato e, dall'altro, i quantitativi che sono stati oggetto d'intervento, tenendo conto dell'integrazione del mercato portoghese a decorrere dal 1° gennaio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991 e per i prodotti di cui all'articolo 2 è fissato:

- 1) per il periodo che va dall'inizio della campagna 1990/1991 al 31 dicembre 1990,
 - un limite per l'intera Comunità ad esclusione del Portogallo,
 - un limite per il Portogallo;
- 2) per il periodo che va dal 1° gennaio 1991 alla fine della campagna 1990/1991, un limite per la Comunità.

Articolo 2

1. Per i prodotti seguenti, il livello dei limiti di cui all'articolo 1 è fissato conformemente alle modalità di calcolo definite:

- per i satsuma, le clementine, i mandarini e le nettarine, all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72,
- per le pesche, le arance e i limoni, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88,
- per le mele, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1121/89,
- per i cavolfiori, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1121/89.

2. Per i pomodori, il livello dei limiti di cui all'articolo 1 è:

- per l'intera Comunità ad esclusione del Portogallo, uguale a 574 500 tonnellate,
- per il Portogallo, pari al 10% della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali vi sono dati disponibili.

Articolo 3

Se la somma dei quantitativi di uno dei prodotti di cui all'articolo 2, che sono conferiti all'intervento in Portogallo da un lato e nell'intera Comunità ad esclusione del Portogallo, dall'altro, in applicazione degli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 19 e 19 bis, del regolamento (CEE) n. 1035/72, durante la campagna 1990/1991, supera la somma dei limiti d'intervento fissati per tale prodotto, per tutta la campagna o parte

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 76.⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽⁵⁾ Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 149 dell'1. 6. 1989, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.